



COMUNE DI CAVA MANARA
(PROVINCIA DI PAVIA)

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative all'incarico di **PROGETTAZIONE STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EX SAPONIFICIO**, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.P.R. 06.10.2010 n. 207 E s.m.i., riguardante

EDIFICIO COMUNALE EX SAPONIFICIO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. La società Vecchi e Associati società d'ingegneria srl, con sede a Voghera via Cagnoni n. 24, , partita IVA 02791570183, nella persona del direttore tecnico ing. Gianalberto Vecchi, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Firenze al n. 3997, c.f. VCC GLB 60M07 M109H che si impegna ad assumere personalmente l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Cava Manara (PV), relativo alle **PROGETTAZIONE STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EX SAPONIFICIO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II**, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.P.R. 06.10.2010 n. 207, relativamente all'incarico sopra indicato..
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 06.10.2010 n. 207 e alle Linee Guida emesse da ANAC in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nelle seguenti fasi di lavoro, relative all'opera di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente disciplinare oggetto del presente incarico professionale:
 - A. PROGETTO ESECUTIVO, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica
 - Schema di contratto
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Computo metrico estimativo
 - Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma
 - Piano di manutenzione
 - B. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO
 - Acquisizione rilievo area cantiere
 - Acquisizione informazione sulle reti tecnologiche esistenti
 - Progetto di particolari apprestamenti
 - Valutazione criticità progetto architettonico
 - Redazione piano di sicurezza e coordinamento



COMUNE DI CAVA MANARA
(PROVINCIA DI PAVIA)

- Redazione fascicolo tecnico dell'opera
 - Predisporre bozza Notifica Preliminare
- COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA
- Ricezione ed esame POS delle ditte Appaltatrici e delle eventuali subappaltatrici
 - Verifica ed esposizione della Notifica Preliminare
 - Visite in cantiere per verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC
 - Verifica della rispondenza dei nominativi dei personali delle imprese con quelli riportati nel POS e nel Libro matricola
 - Riunioni di coordinamento
 - Eventuali integrazioni o modifiche del PSC
 - Segnalazioni al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto
 - Sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
 - Aggiornamento del cronoprogramma dei lavori
2. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al punto A) presuppone l'affidamento a ditta specializzata e qualificata una campagna d'indagini eseguita mirata alla caratterizzazione meccanica dei materiali presenti in situ; tale indagine preventiva risulta non compresa nel presente disciplinare.
 3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
 4. Sono inoltre incluse nell'incarico e quindi nell'importo definito all'art. 11 tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
 5. La disponibilità del materiale progettuale, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potrà essere data sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, senza che il Professionista possa rivendicare alcuna pretesa in tal senso. Ogni onere di rilievo fotografico, planoaltimetrico e volumetrico del costruito sarà ad esclusivo onere del Professionista, intendendosi conglobato nell'onorario di cui all'art. 12.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81/08 e s.m.l.)

1. L'incarico comprende, qualora risulti necessario e secondo quanto specificato precedentemente, le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 91 comma 1 lettera a) del predetto decreto e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91 comma 1 lettera b), il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).
2. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del decreto. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.
3. In relazione alle competenze di cui al presente articolo, l'incaricato dovrà adempiere con diligenza a tutti gli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e dovrà inoltre provvedere alla segnalazione al committente, nei diversi stadi dell'intervento, degli obblighi gravanti sul committente stesso, ai sensi del citato decreto ed agli adempimenti previsti dal Codice degli appalti.
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma lettera b) sono i medesimi previsti per la direzione lavori.



COMUNE DI CAVA MANARA
(PROVINCIA DI PAVIA)

Art. 5. (Prestazioni non comprese)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 3) del presente disciplinare, restano escluse dall'incarico del professionista la componente progettuale e di verifica delle strutture indagate, oggetto di altro specifico incarico.

Art. 6. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 7. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo al progetto esecutivo, alle planimetrie catastali ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il rilievo dello stato di fatto su supporto informatico in formato .dwg;
3. In conformità al Capitolato d'oneri per l'affidamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre tutte le copie previste dallo stesso Capitolato, di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - b) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi della relazione di vulnerabilità sismica e/o del progetto esecutivo, un esemplare su supporto cartaceo di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo, per gli elaborati redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 8. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 9. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.



COMUNE DI CAVA MANARA
(PROVINCIA DI PAVIA)

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare, come segue:
 - a.2) prestazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) del presente disciplinare: 30 giorni a valle della disponibilità dei risultati dell'indagine preventiva di caratterizzazione meccanica dei materiali.

Art. 10. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1,0 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto quale riferimento il Decreto 17 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni, a solo titolo indicativo e non vincolante, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 3 e 5 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, pari complessivamente a € (diconsi €) oltre contributo obbligatorio INARCASSA e IVA di legge (totale a carico Amministrazione €).
2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, i compensi verranno stabiliti di volta in volta, previa approvazione vincolante da parte dell'Amministrazione
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente Cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 13. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - Entro 30 gg dalla consegna delle prestazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) del presente disciplinare acconto n. 1 di € 2.500,00 oltre IVA ed Inarcassa;
 - Entro 60 gg dalla consegna delle prestazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera B) del presente disciplinare saldo di € 1.000,00 oltre IVA ed Inarcassa;
 - 40% dell'importo complessivo dell'incarico secondo SAL



COMUNE DI CAVA MANARA
(PROVINCIA DI PAVIA)

- Saldo entro 30 gg dalla fine delle opere
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
 3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabiliti all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 30 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
 5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 45 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
 6. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 14. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a 5.

Art. 15. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, il foro competente è il Tribunale di Voghera.

Art. 16. (Assicurazione)

1. Il Professionista dichiara, in applicazione dell'art. 9 c. 4 della Legge n°27 del 24/03/2012, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° 47485460 del 25.10.19 con scadenza il 25.10.20, stipulata con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni spa a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per un massimale di €. 1.500.000,00.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, dovrà avere efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
4. L'Amministrazione può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante per il solo progetto preliminare (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)), mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (lettera b), nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (lettera c), solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI CAVA MANARA
(PROVINCIA DI PAVIA)

3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Cava Manara, li

Per l'Amministrazione

Per l'incaricato
Vecchi e Associati srl
VECCHI e ASSOCIATI
Società d'Ingegneria s.r.l.